

TABELLA RIEPILOGATIVA GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

	L.P. n. 16/2015 art. 27 commi 10 e 11 come modificati dalla Legge provinciale 16 giugno 2023, n. 11	D.lgs. 36/2023 art. 106
	LAVORI	
	IN BASE ALL'IMPORTO A BASE DI GARA (compresi oneri di sicurezza e/o interferenza)	
<u>procedura aperta</u>	obbligo di chiedere garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, fatto salvo quanto previsto al comma 10 dell'art. 27 L.P.16/2015 e s.m.i.	obbligo di chiedere garanzia del 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nella lettera invito (possibilità di riduzione all'1 per cento o aumento al 4 per cento)
<u>procedura negoziata</u> (per importi ≤ 5.382.000)	<p>La s.a. non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente</p> <p>È possibile richiedere la garanzia provvisoria con adeguata motivazione nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 26, qualora in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (art. 27 comma 11 della L.P. 16/2015 come modificata dalla L. P. 11/2023) Garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nell'invito</p>	
	SERVIZI E FORNITURE E SERVIZI ATTINENTI A INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
	IN BASE ALL'IMPORTO A BASE DI GARA (compresi oneri di sicurezza e/o interferenza)	
<u>procedura aperta</u>	obbligo di chiedere garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nel bando	obbligo di chiedere garanzia del 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nella lettera invito (possibilità di riduzione all'1 per cento o aumento al 4 per cento)
<u>procedura negoziata</u> (per importi ≤ 215.000)	<p>La s.a. non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente</p> <p>È possibile richiedere la garanzia provvisoria con adeguata motivazione nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 26, qualora in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (art. 27 comma 11 della L.P. 16/2015 come modificata dalla L. P. 11/2023) Garanzia dell'1 per cento del prezzo indicato nell'invito</p>	
	ESONERO O RIDUZIONE IN BASE ALLA QUALIFICA DELL'OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E SERVIZI ATTINENTI A INGEGNERIA E ARCHITETTURA	
a) operatori economici ai quali venga rilasciata, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 L'operatore economico in possesso di certificazione di qualità	facoltà di non presentare la garanzia (esonero ai sensi dell'art. 27 comma 12 L.P.)	riduzione della garanzia (e dell'eventuale rinnovo) del 30 per cento (art. 106 comma 8 D.lgs. 36/2023)
b) micro, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale obbligo non si applica anche ai consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g), h) D.Lgs. 36/2023 nel caso in cui siano una microimpresa, piccola o media impresa.	riduzione della garanzia (e dell'eventuale rinnovo) del 50 per cento (non applicabile in caso di esonero di cui alla lett. a)	riduzione della garanzia (e dell'eventuale rinnovo) del 50 per cento (<u>non cumulabile con riduzione a</u>)

<p>c) operatori economici in possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13,</p>	<p>Ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del medesimo art. 106 comma 8, quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.</p>	<p>Ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del medesimo art. 106 comma 8, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.</p>
<p>Operatori economici ai quali venga rilasciata, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (punto a) dell'elenco di cui sopra)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g), h) D.Lgs. 36/2023 esonerano solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c), d) D.Lgs. 36/2023, esonerano solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici. 	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g), h) D.Lgs. 36/2023 riduzione solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c), d) D.Lgs. 36/2023, riduzione solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate
<p>Certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, del D.lgs. 36/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g), h) D.Lgs. 36/2023 la riduzione della garanzia provvisoria si ottiene nel caso di possesso della certificazione richiesta da parte anche di una sola impresa associata oppure, per i consorzi di cui all'art. art. 65 comma 2 lett. b), c), d) D.Lgs. 36/2023, da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici - per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c), d) D.Lgs. 36/2023 il suddetto esonerano si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici. 	<ul style="list-style-type: none"> - in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f), g), h) D.Lgs. 36/2023 riduzione nel caso di possesso da parte anche di una sola associata - per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c), d) D.Lgs. 36/2023 riduzione nel caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate

Il comma 3 dell'articolo 27 legge provinciale n. 16/2015 esplicita le conseguenze di legge che derivano dalla mancata prova dei requisiti di ordine generale e speciale: la stazione appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione, esclude il concorrente, escute la garanzia provvisoria, ove richiesta, segnala il fatto alle autorità competenti e scorre la graduatoria. Sempre il citato comma 3 precisa che in caso di esclusione dell'operatore economico esonerato dal presentare la garanzia provvisoria oppure legittimato a presentare una garanzia provvisoria per un importo ridotto, questi sarà comunque obbligato al pagamento di una somma il cui importo è specificato nell'articolo 27.